



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 666596

del: 10/12/2025

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit  (HPAI) nel pollame domestico. Marmirolo (MN) cod. 033MN702

Numero allegati: 1

Nome file allegati: disp. zona restrizione Infl.Av.-focolaio Marmirolo10-12-25.pdf

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dipartimento Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
UOC Servizio Sanità Animale

Prot. 0215764

Verona 10/12/2025

A: Unità Organizzativa
Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Regione del Veneto
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoavi@legalmail.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e p.c.:
Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III: dgsa@postacert.sanita.it

Centro Epidemiologico Regionale - SCS4 dell'IZS delle
Venezie: izsvenezie@legalmail.it

Servizio Veterinario Regione Lombardia,
Pec: welfare@pec.regione.lombardia.it

Ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss
Regione del Veneto

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona
LORO PEC

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Marmirolo (MN) cod. 033MN702

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

Il Direttore
Dott. Tommaso Patregnani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente)*

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

Prot. 0215764

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Marmirolo (MN).

Il Direttore del Servizio Sanità Animale

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 9 dicembre 2025 effettuata da parte della Regione Lombardia inerente la positività per influenza aviaria sottotipo H5 ad alta patogenicità (HPAI) presso l'allevamento IT033MN702;

VISTO che le zone di Protezione di 3 km e di Sorveglianza di 10 km istituite intorno al focolaio HPAI IT033MN702 con Ordinanza n. 529/2025/ATS-VET del 9 dicembre 2025 della regione Lombardia comprendono alcuni allevamenti presenti nel territorio della provincia di Verona;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

DISPONE

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di protezione nella porzione di territorio della provincia di Verona compresa all'interno dei 3 Km dall'allevamento cod.az. 033MN702 sede di focolaio nel Comune di Marmirolo (MN). La zona di protezione comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il monitoraggio e il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza nella porzione di territorio della provincia di Verona compresa all'interno dei 10 Km dall'allevamento cod.az. 033MN702 sede di focolaio nel Comune di Marmirolo (MN). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue un monitoraggio su base campionaria ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

D- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZS Ve, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: crnia.parerederoghe@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod. az. azienda di partenza
- macello (o cod. az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione.

– Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta

– I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento

– Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria

– I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

– Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

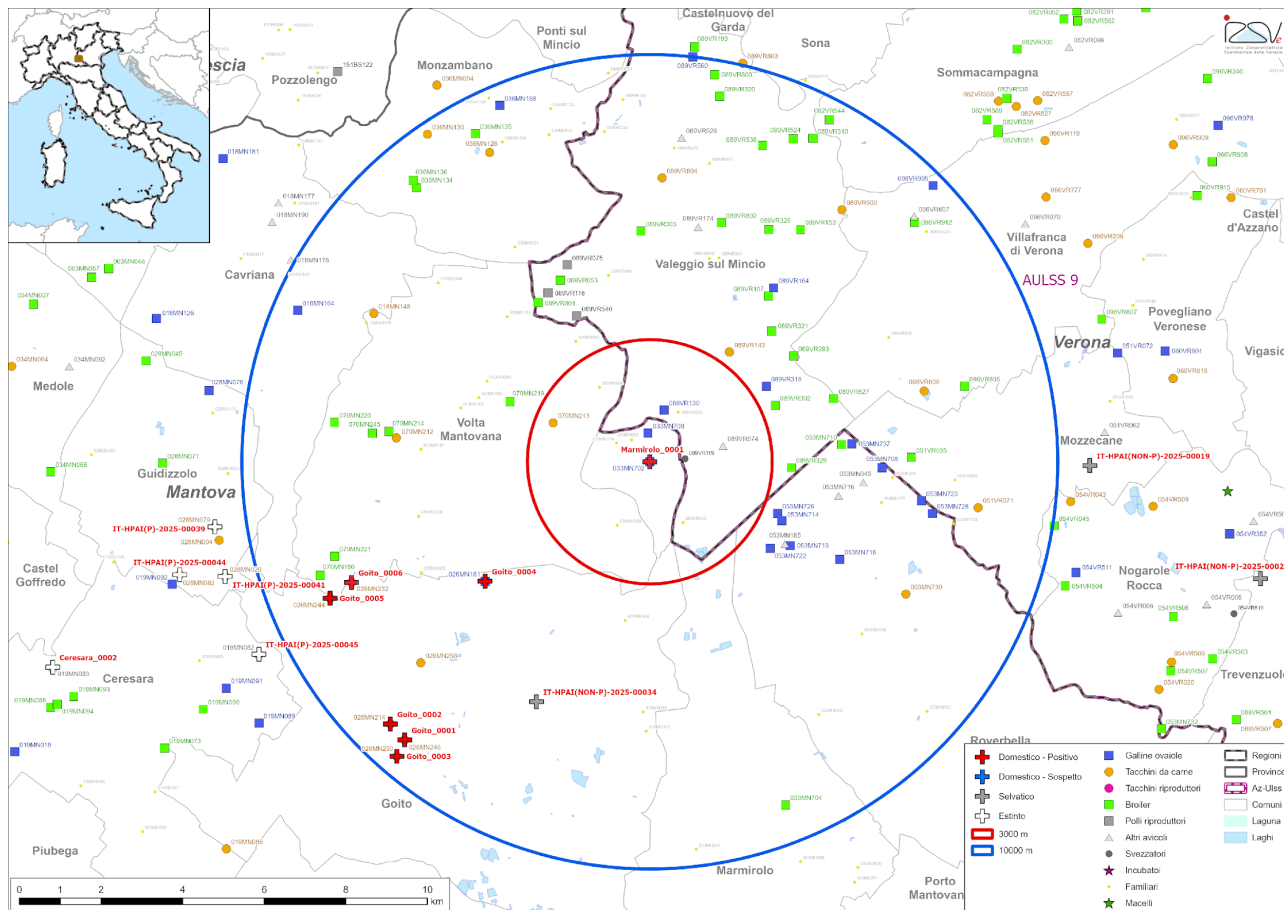
Il Direttore

Dott. Tommaso Patregnani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente)*



Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 033MN702



UOC Servizio Sanità Animale
 Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
 e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
 Referente pratica: Valentina Bianco
 e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

**ALLEGATO A**

La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali

CODICE AZIENDA	COMUNE
089VR074	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR115	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR130	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR155	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR239	VALEGGIO SUL MINCIO



ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali

CODICE AZIENDA	COMUNE
051VR035	MOZZECANE
051VR056	MOZZECANE
051VR071	MOZZECANE
082VR544	SOMMACAMPAGNA
089VR046	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR047	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR053	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR075	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR107	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR116	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR143	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR153	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR164	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR174	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR180	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR238	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR302	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR303	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR310	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR318	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR320	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR321	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR328	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR329	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR361	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR393	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR479	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR480	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR524	VALEGGIO SUL MINCIO

CODICE AZIENDA	COMUNE
089VR527	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR528	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR538	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR540	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR800	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR801	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR802	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR804	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR900	VALEGGIO SUL MINCIO
096VR016	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR220	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR606	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR607	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR805	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR905	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR912	VILLAFRANCA DI VERONA

UOC Servizio Sanità Animale
 Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
 e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
 Referente pratica: Valentina Bianco
 e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it